

# Assicurazione responsabilità civile professionale

per Consulenti e fiduciari di committenti di costruzione

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

## **Categoria professionale N. Consulente e fiduciario di committenti di costruzione**

Assicurata è l'attività di consulente e fiduciario di committenti di costruzione.

20.N.1

Questa attività comprende anche:

- la formulazione e l'elaborazione di strategie dei bisogni e delle soluzioni;
- la sorveglianza, il reporting periodico e la consulenza commerciale e amministrativa a beneficio della committenza;
- l'acquisizione e il procacciamento di analisi delle ubicazioni, studi in materia di redditività e programmi di trasloco;
- partecipazione (in rappresentanza del committente) alla procedura di aggiudicazione;
- partecipazione alla definizione e alla stipulazione di contratti;
- comunicazione con terzi (p. es. autorità, vicini, pubbliche relazioni, ecc.);
- rappresentanza del committente alle riunioni durante la costruzione e al momento del collaudo dell'opera;

- tutela risp. sorveglianza sui diritti per i difetti e verifica dei lavori in garanzia;
- in deroga all'art. 7.11 CGA, esecuzione di trasferimenti di denaro senza contanti, effettuati quali obblighi complementari nel contesto di un singolo mandato.

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA).

20.N.2

In deroga all'art. 7.24 delle CGA, la copertura assicurativa sussiste a condizione che il contraente dimostri di essere stato incaricato di stipulare un'assicurazione lavori di costruzione e/o un'assicurazione responsabilità civile committente, ma di non aver inavvertitamente dato seguito all'incarico. Per tali danni il contraente è tenuto ad assumersi la franchigia prevista dal contratto, in ogni caso però un importo pari a CHF 10'000. La copertura assicurativa per tali danni è limitata alla somma di assicurazione contrattuale, tuttavia fino a un massimo di CHF 1'000'000 (sublimite). Non sussiste alcuna copertura assicurativa per anticipi che eventualmente un assicuratore edile come parte del suo contratto di assicurazione avrebbe concesso.

20.N.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.N.4

Le pretese per danni derivanti dall'attività di pianificazione, istruzioni di costruzione o montaggio risp. in tale contesto dall'attività di sorveglianza o di esecuzione della costruzione.

20.N.5

Le pretese per danni derivanti dal superamento di preventivi e crediti, dalla mancata osservanza di scadenze e termini concordati nonché da particolarità e prestazioni promesse.

20.N.6

I danni derivanti da oscillazioni di valore, perdite sul corso e/o rendimenti insufficienti in relazione a denaro affidato o in relazione al finanziamento della costruzione e ad un investimento successivo.

20.N.7

Le pretese per danni derivanti da carenze valutazione o consulenza legale.

20.N.8

Le pretese in relazione alla consulenza e alla realizzazione nel settore ambientale. È invece data copertura per la pura consulenza in relazione alle strategie ambientali.